

REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/82 DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 1982**

relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982 – 31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 17 maggio 1977 relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, in particolare allegato IV,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982 – 31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa, per il

periodo 1° novembre 1982 – 31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FENGER MØLLER